# ₩ S. P. Q. R. COMUNE DI ROMA

## Deliberazione n. 176

#### ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2002

VERBALE N. 80

Seduta Pubblica del 25 novembre 2002

Presidenza: MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemiladue, il giorno di lunedì venticinque del mese di novembre, alle ore 15,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,55 – il Presidente Giuseppe MANNINO, assunta la presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 40 Consiglieri:

Alagna Roberto, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Perifano Massimo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Santese Franco, Sentinelli Patrizia, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificato il Consigliere Bartolucci, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Carapella Giovanni, Cau Giovanna, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, D'Erme Nunzio, Eckert Coen Franca, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Santini Claudio, Smedile Francesco, Spera Adriana, e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l'assenza della Consigliera Eckert Coen, per motivi vari.

Il PRESIDENTE nomina poi, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, i Consiglieri Orneli e Marchi per l'espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione dei Segretari non ancora eletti.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Morassut Roberto e Valentini Daniela.

(OMISSIS)

A questo punto il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO assume le sue funzioni.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l'on. SINDACO.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente designa il Consigliere Malcotti per l'espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione del Consigliere Marchi.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 133<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

133<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 25 luglio e 5 novembre 2002 n. 102)

Definizione degli accertamenti e delle controversie in materia di imposta sulla pubblicità e canone di concessione, per violazioni commesse fino al 30 settembre 2001.

Premesso che con Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono state dettate, tra l'altro, norme per la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province;

Che detta normativa ha imposto ai Comuni l'adozione di un apposito Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e per la disciplina del servizio delle pubbliche affissioni nonché la previsione delle modalità di effettuazione della pubblicità e dei divieti per particolari forme pubblicitarie dettate da esigenze di pubblico interesse;

Che il Regolamento in questione è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 289 del 19 dicembre 1994;

Che con successiva deliberazione n. 254 del 6 novembre 1995 è stato approvato il primo piano generale dell'impiantistica pubblicitaria e sono state dettate norme sui requisiti e sul procedimento per la autodenuncia degli impianti;

Che con ulteriore provvedimento deliberativo n. 1689 del 9 maggio 1997 della Giunta Comunale è stato disciplinato il "procedimento del piano generale per il riordino degli impianti pubblicitari" nonché "l'attuazione delle deliberazioni n. 289 del 19 dicembre 1994 e n. 254 del 6 novembre 1995";

Che, nel corso del tempo, la discordante interpretazione di alcune norme disciplinanti la materia ha generato un imponente contenzioso, in particolare dinanzi ai giudici tributari e amministrativi, che di fatto ha contribuito a impedire la definizione delle procedure innanzi citate;

Che con legge n. 448 del 28 dicembre 2001, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", è stata accordata ai Comuni la facoltà di definire bonariamente gli accertamenti non definitivi e i procedimenti pendenti concernenti, in entrambe le ipotesi, violazioni in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione commesse fino alla data del 30 settembre 2001, ai sensi dell'art. 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 263, adottata nella seduta del 16 maggio 2002, il Comune di Roma, intendendo avvalersi della suddetta facoltà, ha istituito apposita Commissione Tecnica, con il compito di proporre ipotesi di definizione del contenzioso in essere con le imprese contribuenti sulla base di criteri oggettivi, anche in relazione ai rapporti economici intercorrenti tra le predette imprese di pubblicità esterna, titolari di rapporti autorizzatori e concessori, e il Comune di Roma, derivanti dalle norme oggetto della citata deliberazione;

Che tale misura si è resa necessaria alla luce dell'incerto esito di vari giudizi introdotti dinanzi ai giudici tributari e amministrativi e vertenti principalmente sull'applicazione degli artt. 9, comma 7, e 12 del Decreto Legislativo n. 507/93;

Che detto stato di incertezza è accentuato dalle recenti modifiche normative, attuate con la citata legge n. 388 del 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), con le quali si sono definitivamente stabilite la commisurazione dell'entità del canone di concessione alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e la inoperatività, in tema di imposta sulla pubblicità, della limitazione originariamente prevista dal comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 507/93;

Che il Servizio AA.PP. ha proceduto all'elaborazione di un'analisi, nell'ambito delle posizioni di contenzioso tributario di competenza, sugli orientamenti del Giudice Tributario in materia di imposta sulla pubblicità, con particolare riferimento alle annose questioni legate all'interpretazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93;

Che, all'esito di tale analisi, è emerso in primo grado un indirizzo di alternanza di decisioni favorevoli e sfavorevoli per le tesi sostenute dall'Amministrazione, mentre si è rilevata una decisa tendenza del Giudice Tributario di appello a cassare decisioni rese, in prime cure, in favore della Amministrazione e a confermare, per motivi di merito o procedurali, pronunce favorevoli alle società pubblicitarie;

Che, in particolare, l'incidenza percentuale delle pronunce di accoglimento dell'appello interposto, sul punto, dalle società pubblicitarie può essere ragionevolmente indicata nel 70% delle decisioni adottate;

Tali risultanze dei giudizi tributari, in uno con le conseguenti incertezze sul favorevole andamento del contenzioso ancora pendente sull'interpretazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93 (anche alla luce delle recenti modifiche normative, attuate con la legge n. 388 del 29 dicembre 2000), sono state poste alla base delle valutazioni della Commissione Tecnica istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 263, adottata nella seduta del 16 maggio 2002;

Considerato che la Commissione Tecnica precitata, in adempimento dell'incarico conferito ed esaminati il contenzioso pendente oggetto della deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 16 maggio 2002 nonché gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sulle questioni di precipua rilevanza per la definizione bonaria de qua, ha formulato ipotesi transattive sulle tematiche alla stessa demandate;

Che, in particolare, in tema di imposta sulla pubblicità, ha proposto la definizione dei giudizi pendenti in materia di accertamenti d'ufficio emessi in carenza di qualsiasi versamento mediante il pagamento del 45% dell'imposta annuale pretesa dal Comune, oltre a sanzioni e interessi sulla somma da versare a titolo transattivo, nonché la definizione dei giudizi pendenti in materia di accertamenti in rettifica emessi a fronte di versamenti parziali mediante il pagamento del 45% dell'imposta annuale pretesa dal Comune, detratte le somme già corrisposte, oltre a sanzioni e interessi sulle somme da versare a titolo transattivo, suggerendo in entrambe le ipotesi che la definizione bonaria debba comprendere necessariamente tutti i giudizi pendenti per ogni singolo operatore pubblicitario ed evidenziando la possibilità di estendere la definizione bonaria anche ai casi di vertenze, ancora in essere, instaurate ai sensi del D.P.R. 639/72;

Che, inoltre, la Commissione Tecnica, rilevato che i motivi di contestazione e le relative pronunce in ordine ai procedimenti pendenti in materia di imposta riguardano sia impianti regolarmente autorizzati che impianti abusivi, ha proposto l'estensione delle ipotesi transattive sopra descritte anche ai giudizi pendenti in tema di imposta per i mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo e/o concessorio, con applicazione della condizione sospensiva dell'avvenuta rimozione degli impianti accertati come abusivi;

Che, in tema di canone di concessione, la Commissione Tecnica ha parimenti rilevato che le ragioni di contestazione dei canoni da parte delle Società pubblicitarie sono identiche a quelle di contestazione dell'indennità e che quindi l'ipotesi di definizione bonaria possa comprendere anche i casi di contestazione delle indennità;

Che, inoltre, è stata rilevata l'opportunità e la convenienza di non limitare la definizione bonaria al contenzioso pendente in materia di inviti a pagamento per canone e indennità, allo stato riferito agli anni 1995 – 1996, bensì di estenderla anche agli omessi o parziali versamenti di canoni e indennità per tutte le annualità sino al 2000 compreso, per le quali l'Ufficio non ha ancora provveduto all'emissione di formali inviti a pagamento e, dunque, pur in difetto di contenzioso in essere;

Che a tali conclusioni la Commissione Tecnica è giunta sulla base di considerazioni relative alla necessità sia di evitare, con l'emissione degli avvisi per gli anni successivi al 1996, il probabile insorgere di nuovo contenzioso giudiziale, sia di consentire all'Amministrazione di introitare con rapidità somme che altrimenti potrebbero essere effettivamente esigibili dopo molti anni sia, infine, di favorire il decongestionamento dell'attività degli Uffici comunali competenti;

Che, a seguito delle sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 15603 del 2001, i giudizi di contestazione di canoni ed indennità sono in fase di riassunzione dinanzi ai Giudici di primo grado, con successive possibilità di gravame;

Che tale circostanza fa prevedibilmente ipotizzare che eventuali decisioni definitive sul punto non si potranno ragionevolmente ottenere prima di un decennio, sicché, un così lungo lasso di tempo potrebbe comportare difficoltà nell'esecuzione degli eventuali provvedimenti favorevoli decisioni, anche in considerazione delle vicende societarie delle ditte pubblicitarie, parti nel giudizio, con conseguente ed eventuale perdita finanziaria per l'Amministrazione;

Che, pertanto, la Commissione Tecnica ha proposto un'ipotesi di definizione bonaria che ove comprenda non solo il contenzioso giudiziale in essere, ma anche gli omessi o parziali versamenti di canoni e indennità per tutte le annualità sino al 31 dicembre 2000, con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 145, comma 55, della legge n. 388/2000, possa prevedere il pagamento del 38% delle somme richieste dall'Amministrazione e poste in contestazione nei giudizi pendenti nonché del 38% delle somme calcolate sull'intera superficie espositiva per le annualità dal 1997 al 2000 compreso;

Visti i verbali della Commissione Tecnica;

Considerato che nella precitata deliberazione n. 263 del 16 maggio 2002 si dava mandato alla Unità Organizzativa Affissioni e Pubblicità di invitare l'azienda interessata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a definire quanto in considerazione e a sospendere le eventuali procedure esecutive, per i titoli innanzi indicati, per un periodo non superiore a quattro mesi a decorrere dalla data di formale avvio della procedura di definizione;

Vista la relazione in atti dell'Avvocatura prot. n. 60327 del 31 ottobre 2002, nella quale vengono evidenziati i motivi di convenienza che scaturiscono dalla ipotesi di definizione bonaria delle violazioni in materia di canone ed indennità già emessi (annualità 1995/1996) per l'impiantistica pubblicitaria, con particolare riferimento all'incertezza dell'esito ed ai lunghi tempi di definizione dei giudizi pendenti ed alla probabile instaurazione di nuovi contenziosi per gli inviti a pagamento in corso di emissione (annualità successive al 1997);

Considerato che in data 24 luglio 2002 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento VIII, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Direttore F.to: A. Marinelli";

Considerato che in data 25 luglio 2002 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto evidenziando che l'impatto negativo sul bilancio comunale della deliberazione di che trattasi sarà di circa 11 milioni di Euro.

## Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che la proposta in data 26 luglio 2002 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte del Consiglio Municipale entro il termine di 30 giorni;

Che la VIII Commissione Consiliare Permanente in data 24 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine agli emendamenti approvati;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di procedere alla definizione bonaria degli accertamenti non definitivi e dei procedimenti pendenti concernenti, in entrambe le ipotesi, violazioni in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione commesse fino alla data del

- 30 settembre 2001, ai sensi dell'art. 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 2. di fissare i criteri che riguardano sia l'imposta che i canoni ai sensi dei successivi articoli

#### A. Imposta di Pubblicità:

- a. i giudizi pendenti in materia di accertamenti d'ufficio emessi in carenza di qualsiasi versamento possono essere definiti mediante il pagamento del 45% dell'imposta annuale pretesa dal Comune, oltre a sanzioni e interessi sulla somma da versare a titolo transattivo;
- b. i giudizi pendenti in materia di accertamenti in rettifica emessi a fronte di versamenti parziali possono essere definiti mediante il pagamento del 45% dell'imposta annuale pretesa dal Comune, detratte le somme già corrisposte, oltre interessi sulle somme da versare a titolo transattivo, con esclusione delle sanzioni;
- c. in entrambe le ipotesi la definizione bonaria deve comprendere necessariamente tutti i giudizi pendenti per ogni singolo operatore pubblicitario comprese eventuali vertenze, ancora pendenti, instaurate ai sensi del D.P.R. 639/72;
- d. la definizione bonaria per i motivi indicati in motivazione può essere estesa anche ai giudizi pendenti in tema di imposta per i mezzi pubblicitari privi di titolo autorizzativo e/o concessorio con applicazione della condizione sospensiva dell'avvenuta rimozione degli impianti accertati come abusivi.

#### B. Canone di Concessione:

- a. la definizione bonaria per il contenzioso pendente in materia di inviti a pagamento per canone, riferito agli anni 1995 1996, deve essere estesa agli omessi o parziali versamenti di canoni per le annualità dal 1997 al 2000 (compreso), mediante il pagamento del 38% delle somme richieste dall'Amministrazione e poste in contestazione nei giudizi pendenti (annualità fino al 1996) ed il pagamento del 38% delle somme ancora da richiedere e determinate in base alla superficie espositiva degli impianti (annualità 1997/2000);
- b. la definizione bonaria, come delineata al precedente punto a), per i motivi indicati in motivazione può essere estesa anche ai casi in tema di indennità per i mezzi pubblicitari, privi di titolo autorizzativo e/o concessorio, con l'applicazione della condizione sospensiva dell'avvenuta rimozione degli impianti accertati come abusivi.

## C. Le ditte pubblicitarie per poter accedere alla definizione bonaria dovranno:

- a. aderire alla procedura di definizione per tutte le posizioni in essere nel territorio comunale, rientranti nell'applicazione del presente provvedimento;
- b. comunicare l'adesione alla proposta di definizione bonaria entro il termine decadenziale di quattro mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata a cura dell'Ufficio Affissioni e Pubblicità;
- c. aver proceduto alla rimozione degli impianti abusivi ovvero, in caso di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale, aver proceduto al rimborso delle spese sostenute per rimozioni e custodia, rinunciando irrevocabilmente ai relativi giudizi eventualmente instaurati;
- d. rinunciare irrevocabilmente a tutti i giudizi, anche pendenti, concernenti le materie di imposta di pubblicità e canone di concessione o indennità relative alle annualità a tutto il 2000.
- D. Le eventuali procedure esecutive relative agli omessi pagamenti saranno sospese per un periodo non superiore ai 4 mesi a decorrere dalla data di ricezione della proposta di

- definizione bonaria; la presente sospensione sostituisce, per le fattispecie di definizione bonaria, quella prevista dalla deliberazione C.C. n. 86/99.
- E. Il pagamento degli importi oggetto della transazione dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n. 1689/97 art. 9 lettera c) in unica soluzione, entro 30 giorni dalla formale adesione alla proposta corredata dal prospetto delle somme effettivamente dovute fatta salva la possibilità di produrre entro lo stesso termine fideiussione bancaria a garanzia dell'estinzione, in dodici rate mensili nell'arco di un anno del pagamento di cui sopra, pari o superiore a 31.000 Euro. Per coloro che dovessero effettuare il pagamento in unica soluzione è previsto un abbattimento del 3% sulle somme dovute.
- F. Nel caso di non adesione alla proposta di definizione bonaria per tutte le ipotesi previste, in deroga a quanto stabilito nelle disposizioni relative al procedimento di riordino, il competente ufficio comunale non procederà al rinnovo della concessione e/o autorizzazione, sino alla conclusione delle eventuali controversie in essere in materia di imposta di pubblicità e canone di concessione pubblicitario.
- G. Si dà mandato alla Commissione Tecnica di cui alla deliberazione G.C. n. 263/2002 di verificare opportune soluzioni in termini di equità per tutte le ditte pubblicitarie concessionarie e/o autorizzate che abbiano corrisposto gli importi relativi al canone di concessione ed all'imposta di pubblicità nella misura prevista dall'Amministrazione Comunale, semprechè non comportino oneri economici per l'Amministrazione stessa.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 26 voti favorevoli, 9 contrari e l'astensione del Consigliere Mariani.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Battaglia, Berliri, Carapella, Carli, Cau, Coratti, Cosentino, D'Erme, Dalia, De Lillo, Della Portella, Di Francia, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Giansanti, Laurelli, Lovari, Malcotti, Mannino, Mariani, Marroni, Orneli, Panecaldo, Perifano, Prestagiovanni, Sabbatani Schiuma, Santese, Sentinelli, Smedile, Spera, Vizzani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 176.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE G. Mannino – M. Cirinna' – F. Sabbatani Schiuma

> IL SEGRETARIO GENERALE V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del <b>25 novembre 2002.</b>
Dal Campidoglio, li
p. IL SEGRETARIO GENERALE